

REGOLAMENTO (CEE) N. 3480/84 DELLA COMMISSIONE**del 12 dicembre 1984****che modifica i regolamenti (CEE) n. 2278/84 e (CEE) n. 1687/76 per quanto concerne la vendita del burro d'intervento destinato ad essere esportato sotto forma di « ghee »**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1557/84 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2278/84 della Commissione, del 31 luglio 1984, relativo alla vendita ad un prezzo determinato di burro destinato ad essere esportato sotto forma di « ghee » verso determinate destinazioni e recante modifica del regolamento (CEE) n. 1687/76 ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2815/84 ⁽⁴⁾, prevede l'esportazione del « ghee » verso talune destinazioni che figurano nell'allegato I del suddetto regolamento; che è risultato che altri paesi terzi sono interessati ad acquistare il « ghee » fabbricato secondo le condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 2278/84; che è opportuno sopprimere l'allegato I del suddetto regolamento; che è necessario procedere in conformità ad un adeguamento del regolamento (CEE) n. 1687/76 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3457/84 ⁽⁶⁾;

considerando che inoltre il regolamento (CEE) n. 2278/84 prevede, nell'allegato II, prodotti da incorporare nel prodotto finito, per poter distinguere il « ghee » da altri prodotti fabbricati a partire dal burro; che è risultato che la legislazione della maggior parte dei paesi importatori non autorizza la presenza nel « ghee » di prodotti diversi da quelli derivati dal burro; che è pertanto opportuno demandare agli operatori il

compito di conformarsi alla legislazione del paese di destinazione e di sopprimere l'obbligo di incorporare prodotti estranei al burro;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2278/84 è modificato come segue:

1. nell'articolo 1, i termini « verso una delle destinazioni che figurano nell'allegato I », sono soppressi;
2. il testo dell'articolo 8 è sostituito dal seguente testo:

« Articolo 8 »

Il burro è trasformato nelle imprese di cui all'articolo 3 in « ghee » contenente almeno il 99,6 % di sostanze grasse del latte, nonché uno o più composti responsabili dell'aroma del « ghee ». Il prodotto finito deve presentare l'odore e il gusto caratteristico del « ghee »;

3. gli allegati I e II sono soppressi.

Articolo 2

All'allegato del regolamento (CEE) n. 1687/76, parte seconda « Prodotti destinati ad utilizzazioni e/o destinazioni diverse da quelle indicate nella parte I », nel punto 24 i termini « verso talune destinazioni » sono soppressi e la relativa nota 24 viene completata mediante: « GU n. L 326 del 13. 12. 1984, pag. 13 ».

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 150 del 6. 6. 1984, pag. 6.

⁽³⁾ GU n. L 209 del 4. 8. 1984, pag. 8.

⁽⁴⁾ GU n. L 264 del 5. 10. 1984, pag. 16.

⁽⁵⁾ GU n. L 190 del 19. 7. 1976, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 319 dell'8. 12. 1984, pag. 9.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 1984.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione
